
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO – ADEMPIMENTO EX ART. 6 L. N. 470/1988 – NECESSITÀ DELLA DOPPIA DICHIARAZIONE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA PRIMA DEL TRASFERIMENTO E PRESSO QUELLO DI NUOVA RESIDENZA.

Nell'ordinanza in commento (n. 29865/2024), la Suprema Corte ha ribadito che, anche in caso di trasferimento di soggetto all'estero, ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470/1988 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta sia al Comune di residenza precedente (con indicazione del luogo di nuova residenza) sia a quello di nuova residenza.

La vicenda trae scaturigine dalla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione formulata avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, per tardività della stessa. Con l'odierno ricorso per cassazione la parte soccombente ha eccepito l'erroneità della suddetta decisione per aver il giudice di *seconde cure* ritenuta valida e rituale la notifica della sanzione sebbene effettuata nel Paese originario di residenza del medesimo in Italia, nonostante quest'ultimo fosse iscritto all'AIRE e avesse trasferito la sua residenza in altro Paese.

La Corte ha ritenuto la doglianza infondata.

Nella fattispecie, la Corte evidenzia - come già rilevato dal giudice di secondo grado -, che la parte, seppur iscritta all'AIRE nel Paese precedente rispetto a quello ultimo di

residenza, si era trasferita all'estero senza comunicarlo all'autorità consolare italiana, oltre che al Comune di ultima residenza, come previsto dall'art. 31 disp. att. c.c. Dunque, l'asserito trasferimento non poteva essere opponibile alla controparte ai sensi dell'art. 44 c.c., mancando la doppia dichiarazione; di conseguenza, la notifica eseguita nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., era da considerarsi valida.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la parte alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

ORDINANZA

sul ricorso _____-2019 proposto da:

F. V., elettivamente domiciliato in Roma, via S. R. n. ___, presso lo studio dell'avv. G. E. M. dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

- Ricorrente -

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. M., n. ___, presso lo studio degli avv. P. P. e C. S., giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

- Controricorrente -

avverso la sentenza n. ____/2019 della CORTE D'APPELLO di R., pubblicata il 14/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024 dal consigliere P. P.;

letta la memoria del ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3185 del 2019 la Corte di appello di R. ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta da V. F. avverso la sanzione dell'importo di Euro 400.000, inflittagli da Consob per violazione dell'art. 187-ter comma 1 t.u.f., per avere, nell'ambito della trattativa avviata dal gruppo da lui rappresentato per l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza di AS R., rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa, in data 22/5/2009, nonché diffuso un comunicato nello stesso giorno, aventi ad oggetto il possesso, da parte del gruppo F., delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto, diffondendo così informazioni suscettibili di fornire al mercato indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo delle azioni AS R.

La Corte d'Appello ha dichiarato la tardività dell'opposizione perché ha ritenuto valida la notifica della sanzione effettuata, ex art. 143 cod. proc. civ., presso la casa comunale di P., ultima residenza in Italia dell'incolpato: ha rimarcato, infatti, che F. si è trasferito all'estero senza comunicare all'Autorità consolare italiana in A., oltre che al comune di ultima residenza, il luogo della sua nuova residenza, come previsto dall'art. 31 disp. att. cod. civ., non risultando sufficiente, allo scopo, l'iscrizione all'AIRE, peraltro in un paese diverso dall'A. e risultando, perciò, non esigibili ulteriori ricerche, né opponibile il trasferimento alla Consob notificante.

2. Avverso questa sentenza, V. F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, a cui la Consob ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, V. F. ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 143 cod. proc. civ., dell'articolo 6 della legge 470/88, degli articoli 44 comma primo del codice civile e 31 disp. att. cod. civ., dell'art. 187-*septies* del t.u.f., per avere la Corte d'Appello ritenuta valida e rituale la notifica della sanzione eseguita dalla Consob ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. nel suo originario paese di residenza in Italia, sebbene egli fosse iscritto all'AIRE e avesse trasferito la sua residenza in A.; in particolare, la Corte d'appello avrebbe infondatamente escluso il vizio della notifica sebbene il Consolato e la Consob notificante avessero omesso una diligente verifica della sua nuova residenza.

1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, deve qui rimarcarsi che la ritualità della notifica della sanzione, in quanto relativa ad un atto del procedimento amministrativo, è oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, perciò, come tale, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, in riferimento alle norme applicabili alla notifica stessa (Cass. Sez. 1, n. 1092 del 19/01/2005; Sez. 2, n. 14526 del 14/08/2012).

Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che F. risultava iscritto all'AIRE, ma quale residente in S., nel comune di S. G.; come ribadito dalla Consob controricorrente, alla data della notifica, nel 2013, il Consolato italiano in S. aveva riscontrato che egli si era trasferito sin dal 2011 in A., senza comunicare in quale comune, tant'è che era stata chiesta la cancellazione del suo nominativo dal registro per irreperibilità; neppure la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a V. ha potuto individuare il nuovo indirizzo di residenza.

In particolare, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto correttamente utilizzata la procedura dell'art. 143 cod. proc. civ. in quanto l'asserito trasferimento della residenza all'estero non è risultato opponibile alla Consob notificante, ai sensi dell'art. 44 cod. civ: di là delle disposte ricerche, infatti, vi è che certamente F. non aveva effettuato alcuna dichiarazione *ex* art. 31 disp. att. cod. civ. nel suo paese di ultima residenza in Italia, dove è poi risultato irreperibile.

In materia di trasferimento di residenza all'estero, l'art. 6 della legge 27/10/1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero debbano farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione (primo comma) e, se residenti all'estero, in caso di nuovo trasferimento della residenza o dell'abitazione, entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione (terzo comma).

Come stabilito da questa Corte, la regola va però coordinata con quanto prescritto dall'art. 31 disp. att. cod. civ., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende

fissare la dimora abituale; nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

Ai fini della invalidità della notifica, pertanto, non basta che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli artt. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza; in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono, infatti, avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass. Sez. 1, n. 17752 del 30/07/2009).

Tale principio va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all'estero, perché l'art. 6 legge n. 470 del 1988, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all'art. 31 disp. att. cod. civ., né ne ha determinato la tacita abrogazione. Conseguente che l'adempimento di cui all'art. 6 legge n. 470 del 1988 non è sostitutivo di quello - distinto ed ulteriore - richiesto dall'art. 31 disp. att. cod. civ. per l'immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello spostamento della residenza, come prescritto dall'art. 44 cod. civ. (così, Cass. Sez. 3, n. 21922 del 21/09/2017).

La Corte d'appello di R. ha correttamente applicato i suesposti principi, sicché la sentenza risulta immune da censura.

3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di V. F. al rimborso delle spese processuali in favore di Consob, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna V. F. al pagamento, in favore di Consob, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 marzo 2024.

